


Si certifica che il presente è stato
pubblicato ed affisso all'Albo Pretoria
del Comune dal 28 SET 2004
al 13.10.2004 N. 189

COMUNE DI SPILINGA

Provincia di Vibo Valentia

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 31 del 24/09/2004



COPIA

OGGETTO: Approvazione regolamento per il servizio di noleggio autobus con conducente

L'anno 2004 giorno 24 del Mese di settembre alle ore 20,00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e dei modi prescritti alla vigente legge comunale e provinciale si è riunito il Consiglio Comunale;
All'appello risultano:

Cognome e nome	P.	A.	Cognome e nome	P.	A.
Barbalace Franco Sind. Pres.	X		Cuppari Francesco	X	
Fiamingo Armando		X	Pontorico Renato	X	
Fiamingo Tommaso	X		Tromby Domenico	X	
Pugliese Annunziato	X		Pugliese Aldo	X	
Sacomanno Antonio	X		Gennaro Michelangelo	X	
Gaglianò Antonio	X		Pugliese Vincenzo	X	
Caccamo Luigi	X				

TOTALE PRESENZE N° 12 TOTALE ASSENZE N° 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giulio Cesare La Scala

Il Sindaco dr. **Barbalace Franco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgv. n.L. 267/2000 per come di seguito:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

Esprime parere **favorevole**;

Li

Il Responsabile del Servizio

Preiti Antonio

- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Esprime parere **favorevole**

Li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale, previo lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Delibera Consiliare N. 31 del 24.09.2004

OGGETTO: Approvazione regolamento per il servizio di noleggio autobus con conducente.

Vista la propria delibera n. 24 del 29.07.2004 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per le concessioni di taxi e noleggio di rimessa fino a otto posti più l'autista;

Ritenuto dover adottare apposito regolamento per il servizio di noleggio autobus con conducente;

Visto lo schema di regolamento allegato;

Ritenuto lo stesso rispondente all'esigenze dell'Ente;

Vista la legge regionale n. 23 del 7 Agosto 1999;

Visto il D.M. del 20.12.91, n. 448;

Visti i singoli articoli del regolamento;

Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Regolamento per il servizio di noleggio autobus con conducente, composto di n. 32 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Il predetto Regolamento entrerà in vigore nei modi e termini previsti dal vigente Statuto Comunale.

Esauriti gli argomenti, il Sindaco comunica di avere conferito delle deleghe ad alcuni Consiglieri Comunali e da lettura del relativo provvedimento.

IL PRESIDENTE
F.to: dr. Barbalace Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giulio Cesare La Scala

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Spilinga li 28 SET. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Cesare La Scala



=====

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

28 SET. 2004

Che la presente deliberazione
- è stata affissa all'albo pretorio comunale per giorni quindici consecutivi, a partire dal
_____ come prescritto dall'art.124 del D.Lgv. n. 267/2000.

Spilinga li

28 SET. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giulio Cesare La Scala

=====

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

- Decorso 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgv. n. 267/2000.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

SPILINGA LI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giulio Cesare La Scala



COMUNE DI SPILINGA

Prov. di Vibo Valentia

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

Approvato con Delibera Consiliare n. _____ del _____
/ .

NORMATIVA

- D.M. del 20.12.91 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
- Legge 15.1.92 n. 21 (Legge Quadro)
- D. Lgs. del 30.4.92 n. 285 (Codice della Strada)
- D.M. del 20.4.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture)
- D.M. del 19.1.96 (Criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di noleggio al servizio di linea)
- L. Regionale n. 23 del 7 Agosto 1999

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autobus con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi e noleggio con conducente aventi al massimo otto posti a sedere, oltre il sedile del conducente, il cui specifico regolamento è stato approvato con delibera consiliare n. 24 del 29.07.2004.
3. E' escluso, inoltre, dalle norme del presente regolamento, il servizio relativo al trasporto pubblico di linea.

Art. 2

Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è esercitato da imprenditori pubblici o privati e mira a soddisfare la domanda collettiva preordinata di mobilità di tutte le sue forme e manifestazioni.

Art. 3 Disciplina dei servizi

1. Il servizio di cui all'art. 2 è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Calabria, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 4

Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443.
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
- d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice civile.

Art. 5 Condizioni d'esercizio

1. E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi.
2. Per ogni titolare è consentita una sola autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Art. 6

Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore.

Art. 7

Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nel territorio comunale.
3. L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

TITOLO II

Il noleggio con autobus

Capo I

La professione di noleggiatore con autobus

Art. 8

Requisiti per l'esercizio della professione con autobus

1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.91.
2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.6.92 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

Art. 9

Requisiti e ubicazione della rimessa

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. La rimessa deve essere ubicata nel territorio comunale di Spilinga..
3. La rimessa dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

CAPO II

L'autorizzazione all'esercizio per autobus

Art. 10

Numero delle autorizzazioni per autobus

1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è determinato in n. di 2 (due)

Art. 11

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

1. Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione, possono richiedere all'Amministrazione comunale, su istanza in carte legale,

l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, a condizione che:

- a) abbiano sede legale o secondaria nel territorio comunale di Spilinga o in un comune limitrofo;
 - b) dispongano della rimessa nel territorio comunale di Spilinga;
 - c) costituiscano, a garanzia dell'espletamento del servizio ed a dimostrazione della capacità finanziaria, un cauzione definitiva a favore dell'Ente, di € 10.000,00, per il periodo di validità dell'autorizzazione, in contanti o mediante polizza fideiussoria o nelle altre forme di legge;
 - d) negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione di noleggio;
 - e) il bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio, in alternativa potrà essere presentata attestazione di un affidamento bancario, secondo le modalità indicate dall'art. 5 comma 3 del D.M. 448/91;
2. Conseguimento dell'idoneità professionale, di cui all'art. 6 del D.M. 448/91, da almeno un anno.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
4. L'autorizzazione viene rilasciata subordinatamente all'assunzione dell'impegno da parte del beneficiario, per la durata di cinque anni, di dare la piena disponibilità a concedere all'amministrazione comunale annualmente l'uso dell'autobus con conducente gratuitamente per 300 (trecento) chilometri, per motivi di interessi collettivi e sociali. Per l'utilizzo dell'autobus oltre il numero dei chilometri indicati, l'amministrazione comunale riconoscerà un rimborso dei costi pari ad un quinto del prezzo del gasolio per chilometro, per un massimo di Km.1.000. Oltre il predetto limite sarà praticata la tariffa ordinaria.

Art. 12

Trasferimento dell'autorizzazione per autobus

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documento trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato a condizione che:

- a) il richiedente sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus.

3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito d'idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal D.M. n. 448 del 20.12.91. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata.

4. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, deve attendere cinque anni prima di poterne richiedere una nuova o procedere alla volturazione a suo nome di una già esistente.

6. L'Amministrazione comunale, in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo, può disporre per le società di noleggio con autobus la variazione d'intestazione delle autorizzazioni possedute, solo nel caso in cui venga modificato il nome del legale rappresentante o la ragione sociale dell'impresa.

CAPO III

L'esercizio del servizio con autobus

Art. 13

Caratteristiche degli autobus

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di

noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 14, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Art. 14

Contrassegni per gli autobus

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo, recante le seguenti scritte:

- "Comune di Spilinga" a caratteri neri;
- lo stemma del comune;
- il numero della licenza a caratteri neri;

2. Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta "Comune di Spilinga";
- al centro lo stemma del comune;
- nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.

3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile.

4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Sindaco e depositati presso l'ufficio comunale competente.

5. E' consentita l'apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada.

Art. 15

Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili

1. In relazione a specifiche, imprevedibili e motivate esigenze quali incidente, guasto, furto o altro, che comportino la indisponibilità del mezzo per un periodo superiore a quindici giorni, l'Amministrazione comunale può autorizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e su istanza presentata dagli interessati, la locazione di autobus privo di conducente tra vettori a condizione che:

a) entrambi i vettori siano abilitati al trasporto di viaggiatori su strada e siano titolari di autorizzazione per il noleggio autobus con conducente.

b) il veicolo locato e quello sostituito posseggano caratteristiche analoghe;

c) il motivo della richiesta sia giustificato e documentato;

~~d) il periodo di locazione non superi il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno. Tale limite può essere prorogato solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.~~

2. L'autorizzazione alla locazione del mezzo deve essere sempre tenuta a bordo del veicolo locato per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 16

Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale e del cronotachigrafo quando previsto.

2. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente.

Art. 17

Inizio e sospensione del servizio con autobus

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data del rilascio o dalla data di voltura dell'autorizzazione.

2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.

Art. 18

Acquisizione del servizio con autobus

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è offerto, contratto e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di servizi mediante sosta su spazi e aree pubbliche.
3. L'Amministrazione comunale può derogare da quanto previsto al comma 2, individuando spazi idonei, su area pubblica, adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada.

Art. 19

Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea

1. E' consentito l'impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.

TITOLO III

Il servizio di noleggio con conducente

Capo I

Validità e verifica

Art. 20

Validità dell'autorizzazione e verifiche periodiche

1. Le autorizzazioni di noleggio autobus con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente regolamento, nonché ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Le autorizzazioni sono inoltre sottoposte a vidimazione annuale, secondo le indicazioni fornite dall'ufficio comunale competente, che qualora non siano intervenute modifiche rispetto all'ultima verifica generale, si effettua mediante dichiarazione autocertificata dal titolare dell'autorizzazione.
3. Nel quinquennio che separa le verifiche generali di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale dispone una verifica tecnica ed estetica dei veicoli adibiti al servizio tesa

all'accertamento dei requisiti necessari per la circolazione stradale, previsti dal Codice della Strada e dal presente regolamento.

4. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto.

Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 29

Capo II

Norme di comportamento

Art. 21

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
- e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo;
- g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
- i) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;

l) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 22

Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Capo III

Vigilanza sul servizio e sanzioni

Art. 23

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Spilinga e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 24

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.81 n.

689;

b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.

2. L'Amministrazione comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

4. L'Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.

5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.

6. Relativamente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio al procedimento, all'ufficio comunale competente.

7. L'Amministrazione comunale dispone il provvedimento relativo nei successivi trenta giorni.

Art. 25

Violazioni e sanzioni

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento si applica una sanzione amministrativa va da € 25,00 a € 500,00;

2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto, oltre che alla sanzione amministrativa come sopra determinata, alla sospensione della licenza da uno a sette giorni:

a) art. 20 commi 1, 2 e 3;

c) art. 21 comma 1 lettera b);

d) art. 21 comma 2 lettere a), c), e), h), i);

3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto oltre che alla sanzione amministrativa come sopra determinata, anche alla sospensione della licenza da sette a trenta giorni:

a) art. 21 comma 2 lettere d), f).

4. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione non validata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a

~~€ 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto,~~

L'Amministrazione comunale dispone la revoca dell'autorizzazione.

5. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 25,00 a € 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.

6. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 . L'Amministrazione comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.

7. Il titolare dell'autorizzazione che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni.

8. Il titolare di autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.

9. La sanzione amministrativa accessoria non si applica nei primi due accertamenti della violazione di cui al comma 8 qualora la stessa sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare e a condizione che il titolare abbia attivato, dopo ogni accertamento,

tutte le procedure a sua disposizione e consentite dalla legge a finché l'infrazione non fosse ripetuta. Dopo l'accertamento della terza violazione l'Amministrazione comunale dispone il provvedimento disciplinare nei confronti del titolare con la sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.

10. Il titolare di autorizzazione che, senza l'autorizzazione dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, adibisce un autobus immatricolato ad uso servizio di noleggio con conducente, ad esercitare servizi a itinerario fisso, con offerta indifferenziata, orari e tariffe prestabilite è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni.

~~Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.~~

Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi della Legge 11.81 n. 689.

Art. 26

Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

Art. 27

Reclami sul servizio

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 28

Decadenza dell'autorizzazione

L'Amministrazione comunale dispone la decadenza del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:
1. perda a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione dal Titolo II Capo

Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

Art. 31

presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.
1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve Rinuncia all'autorizzazione

Art. 30

della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale
g) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.
f) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
e) sia in corso più di una volta nelle violazioni di cui all'art. 25 comma 9 o 10;
stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
d) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
c) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
conducente;
b) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con
a) Violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 6;

~~L'amministrazione comunale dispone la revoca del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione~~
Revoca dell'autorizzazione

Art. 29

della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale
e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio comunale.
d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
nell'arco di un anno;
c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi consecutivi e comunque per tre mesi complessivamente superiore a sei mesi;
b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, non sono soggetti ad alcuna approvazione.

Approvazione del regolamento

Art. 32

Disposizioni finali

TITOLO IV

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.